



DETERMINAZIONE N. 92/2019

OGGETTO: Approvazione della Trattazione n. 11/2018 e Comunicazione n 11/2018 riguardanti la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 11/2018 concernente il mancato utilizzo di strumenti elettronici per comunicare con il cittadino.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale –C.A.D.) e s.m.i. nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del medesimo CAD e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17, ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 15 del 26/01/2018 con la quale, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è stato istituito presso l' AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione all'Ufficio del difensore civico per il digitale n. 11/2018 del 22/02/2018, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale il 23/02/2018 con prot. n.4719;

PRESO ATTO della Trattazione n. 11/2018 del 25/03/2019, predisposta dal Servizio Affari Giuridici, supportato dai competenti Uffici dell’Agenzia per l’Italia Digitale, contenente l’istruttoria svolta, nella quale si evidenzia che quanto segnalato risulta attualmente non fondato per assenza di concreta violazione;

PRESO ATTO della comunicazione di Archiviazione 11/2018 predisposta dall’Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 11/2018 con la quale, ritenendo la Segnalazione in questione non fondata, si ritiene di poter procedere all’archiviazione della segnalazione medesima dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione 11/2018 e relativa comunicazione di archiviazione, che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante.

Roma, 04 aprile 2019

Teresa Alvaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Segnalazione n.11/2018 –Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata Dipartimento politiche per la famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri Qualificazione tematica- Altro-Protocollo n.4719 del 23/02/2018.

Il Segnalante espone la seguente questione:

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA *Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le politiche per la famiglia. Scadenza 28 febbraio 2018 - RICHIESTA RINVIO SCADENZA PER OMESSA INDICAZIONE DELLA PEC QUALE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE*

Con la presente il sottoscritto, in qualità di volontario e dirigente di una associazione del terzo settore della provincia di Taranto, con riferimento all'avviso pubblico di cui al link web (<http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-afferenti-le-politiche-per-la-famiglia/>) segnala che per l'ennesima volta ha rilevato che per partecipare ad un Avviso pubblico emanato da una istituzione Centrale dello Stato, non si permette la trasmissione della richiesta di partecipazione tramite PEC, ma bensì con l'antiquato sistema dell'invio del plico in busta chiusa sigillato (con la "ceralacca") attraverso il servizio postale pubblico o privato, che deve pervenire entro l'ora e la data di scadenza del bando con la clausola della irricevibilità nel caso di arrivo successivo.

Si fa preliminarmente rilevare che detta modalità, oramai in disuso in tantissime pubbliche amministrazioni, viola il codice dell'amministrazione digitale, in quanto è oramai giurisprudenza acclarata che la P.A. ha l'obbligo di ricevere la corrispondenza o quant'altro il cittadino singolo od associato, deve inviare per qualsiasi motivo.

Nel merito della partecipazione all'avviso si rileva che i soggetti che potenzialmente possono partecipare all'avviso, se non hanno sede a Roma, sono messi nella condizione di svantaggio dovuto al minore tempo a disposizione per presentare la richiesta. È evidente che questa dovrà essere inviata qualche giorno prima della scadenza per consentire al vettore responsabile di consegnare in tempo il plico.



Infatti, non fa fede la data di invio, bensì solo ed esclusivamente quella di consegna. Questa segnalazione è stata già inviata con Pec alla Presidenza del Consiglio - Segreteria generale, al Ministro della Semplificazione e della P.A. e a codesta Agenzia (vedi ricevuta protocollo allegato in pdf), al fine di adottare ogni atto od azione che imponga il rinvio della scadenza del bando e sostituisca la modalità di trasmissione della domanda di partecipazione attraverso esclusivamente la PEC.

In attesa di riscontro invio cordiali saluti.

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta che lo stesso ha rilevato che nell'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le politiche per la famiglia emanato dal Dipartimento omonimo della Presidenza del Consiglio dei Ministri non è stata prevista la possibilità di trasmettere la domanda e la documentazione di partecipazione al suddetto avviso attraverso l'uso della posta elettronica certificata.

Al riguardo si osserva che la segnalazione sembra implicare in generale, il mancato riconoscimento del diritto all'uso delle tecnologie ICT nei rapporti con la P.A sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione digitale" (di seguito CAD), ("Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2") e, più in particolare, la violazione di quanto previsto dall'articolo 48 dello stesso CAD, relativamente all'uso dello strumento posta elettronica certificata, ossia: *"La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta"*.

Constatato che, effettivamente, l'avviso di cui trattasi (<http://www.politichefamiglia.it/media/1237/avviso-pubblico.pdf>) nella formulazione dell'articolo 6 concernente le "Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione") stabilisce testualmente che: *"Le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il 28 febbraio 2018 in busta chiusa e sigillata, con la dicitura sul fronte della busta "Avviso Dipartimento per le politiche della famiglia e della linea d'intervento prescelta, indicate ambedue in maiuscolo sul fronte della busta, al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Servizio conservazione, informatizzazione e ricerca della documentazione – Via dell'Impresa 90 – c.a.p. 00187 Roma."*

A fronte di ciò l'Ufficio del difensore civico ha indirizzato all'Amministrazione segnalata una richiesta (trasmessa con lettera prot n. 9652 del 16/05/2018), finalizzata ad acquisire gli elementi

utili a comprendere i fattori che hanno determinato la formulazione restrittiva dell'articolo 6 dell'avviso in questione.

L'amministrazione ha dato riscontro alla suddetta richiesta (con nota prot DIPOFAM 1941 P-4. 26.1.4.2 del 28/05/2018. acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. n. 10317 in pari data), esponendo, a motivazione della propria scelta le considerazioni e gli elementi che si rappresentano sinteticamente di seguito:

a) la peculiarità dell'iniziativa oggetto dell'avviso (sia sotto il profilo dell'ampiezza della platea degli interessati, sia sotto il profilo dell'esiguità di risorse economiche "in palio"), farebbe sì che la domanda di partecipazione all'avviso debba intendersi non come semplice istanza, bensì come elemento di una più complessa procedura comparativa e selettiva assimilabile ad una gara e, in quanto tale, governata e disciplinata dalla normativa del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016), ai sensi del quale non è ancora vigente l'obbligo di utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione (pure previsto dall'articolo 40 del Codice con decorrenza dal 18 ottobre 2018);

b) la circostanza in base alla quale ai sensi dello stesso Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta qualora i documenti di gara richiedano la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici (nella fattispecie il CD previsto dall'avviso, si configurerebbe quale modello fisico);

c) la considerazione che, data l'eterogeneità della platea dei soggetti potenzialmente interessati al bando, l'imposizione dell'obbligo di invio della domanda tramite la posta elettronica certificata avrebbe comportato un onere finanziario per alcuni soggetti del terzo settore, agevolandone magari altri dotati di mezzi economici più cospicui, determinando così sperequazione e possibili discriminazioni tra i partecipanti all'avviso.

Inoltre l'amministrazione segnalata ha precisato che sono state comunque ammesse a valutazione anche le proposte progettuali presentate via PEC.

In base a quanto fin qui esposto, l'Ufficio del Difensore civico per il digitale - osservando che la questione sottesa alla segnalazione in esame è incentrata sulla disciplina di cui agli articoli 3 e 48 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. ("Codice dell'Amministrazione Digitale"), rispetto alla previsione dell'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 – ha ritenuto che la questione stessa dovesse essere affrontata ricorrendo all'interpretazione normativa; pertanto (con nota prot. 10765 del 06/06/2018), ha trasmesso all'Ufficio legislativo di Funzione Pubblica una richiesta di parere interpretativo volta ad acquisire osservazioni in merito alla normativa applicabile alla situazione oggetto della segnalazione.

Ad oggi la suddetta richiesta di parere non ha ricevuto riscontro.

Considerato il tempo ormai trascorso, nonché, alla luce degli elementi forniti dall'Amministrazione segnalata (e non ultimo della precisazione secondo cui sono state ammesse a valutazione anche le proposte progettuali presentate via PEC), si ritiene che, salvo successivo diverso avviso che dovesse emergere dal parere richiesto, possano ritenersi accettabili le motivazioni addotte dall'Amministrazione e in considerazione anche della particolarità della questione si possa ritenere che non sussistano concrete violazioni da parte della stessa.

Pertanto si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere non fondata la segnalazione e di trasmettere la nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione della medesima.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione: 11/2018 - Dipartimento politiche per la famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri Qualificazione tematica- Altro

Il Gentile segnalante indica quanto segue.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le politiche per la famiglia. Scadenza 28 febbraio 2018 - RICHIESTA RINVIO SCADENZA PER OMESSA INDICAZIONE DELLA PEC QUALE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Con la presente il sottoscritto, in qualità di volontario e dirigente di una associazione del terzo settore della provincia di Taranto, con riferimento all'avviso pubblico di cui al link web (<http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-afferenti-le-politiche-per-la-famiglia/>) segnala che per l'ennesima volta ha rilevato che per partecipare ad un Avviso pubblico emanato da una istituzione Centrale dello Stato, non si permette la trasmissione della richiesta di partecipazione tramite PEC, ma bensì con l'antiquato sistema dell'invio del plico in busta chiusa sigillato (con la "ceralacca") attraverso il servizio postale pubblico o privato, che deve pervenire entro l'ora e la data di scadenza del bando con la clausola della irricevibilità nel caso di arrivo successivo. Si fa preliminarmente rilevare che detta modalità, oramai in disuso in tantissime pubbliche amministrazioni, viola il codice dell'amministrazione digitale, in quanto è oramai giurisprudenza acclarata che la P.A. ha l'obbligo di ricevere la corrispondenza o quant'altro il cittadino singolo od associato, deve inviare per qualsiasi motivo. Nel merito della partecipazione all'avviso si rileva che i soggetti che potenzialmente possono partecipare all'avviso, se non hanno sede a Roma, sono messi nella condizione di svantaggio dovuto al minore tempo a disposizione per presentare la richiesta. È evidente che questa dovrà essere inviata qualche giorno prima della scadenza per consentire al vettore responsabile di consegnare in tempo il plico. Infatti, non fa fede la data di invio, bensì solo ed esclusivamente quella di consegna. Questa segnalazione è stata già inviata con Pec alla Presidenza del Consiglio - Segreteria generale, al Ministro della Semplificazione e della P.A. e a codesta Agenzia (vedi ricevuta protocollo allegato in pdf), al fine di adottare ogni atto od azione che imponga il rinvio della scadenza del bando e sostituisca la modalità di trasmissione della domanda di partecipazione attraverso esclusivamente la PEC. In attesa di riscontro invio cordiali saluti.”.

Con riferimento a quanto segnalato, si rappresenta quanto segue.

L'Ufficio del difensore civico ha indirizzato all'Amministrazione segnalata una richiesta (trasmessa con lettera prot n. 9652 del 16/05/2018), finalizzata ad acquisire gli elementi utili a



comprendere i fattori che hanno determinato la formulazione restrittiva dell'articolo 6 dell'avviso in questione.

L'amministrazione ha dato riscontro alla suddetta richiesta (con nota prot DIPOFAM 1941 P-4. 26.1.4.2 del 28/05/2018. acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. n. 10317 in pari data), da cui emergono gli elementi qui sintetizzati:

a) la peculiarità dell'iniziativa oggetto dell'avviso (sia sotto il profilo dell'ampiezza della platea degli interessati, sia sotto il profilo dell'esiguità di risorse economiche "in palio"), farebbe sì che la domanda di partecipazione all'avviso debba intendersi non come semplice istanza, bensì come elemento di una più complessa procedura comparativa e selettiva assimilabile ad una gara e, in quanto tale, governata e disciplinata dalla normativa del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale non è ancora vigente l'obbligo di utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione (pure previsto dall'articolo 40 del Codice con decorrenza 18 ottobre 2018);

b) la circostanza in base alla quale ai sensi dello stesso Codice dei contratti pubblici, all'art.52 comma 1, si prevede che le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta qualora i documenti di gara richiedano la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici (nella fattispecie il CD previsto dall'avviso, si configurerebbe quale modello fisico);

c) la considerazione che, data l'eterogeneità della platea dei soggetti potenzialmente interessati al bando, l'imposizione dell'obbligo di invio della domanda tramite la posta elettronica certificata avrebbe comportato un onere finanziario per alcuni soggetti del terzo settore, agevolandone magari altri dotati di mezzi economici più cospicui, determinando così sperequazione e possibili discriminazioni tra i partecipanti all'avviso.

Inoltre l'Amministrazione segnalata ha precisato che sono state comunque ammesse a valutazione anche le proposte progettuali presentate via PEC.

In ragione di quanto fin qui esposto e sulla base delle informazioni acquisite si fa presente che la Sua segnalazione è stata ritenuta non fondata e, pertanto, ne è stata disposta l'archiviazione.